

## **Deliberazione 21 dicembre 2009 – ARG/gas 199/09**

**Determinazione dei livelli di partenza e dei livelli tendenziali di sicurezza del servizio di distribuzione del gas naturale per ogni ambito territoriale e per ogni anno del periodo di regolazione 2009-2012 per le imprese partecipanti in via volontaria per l'anno 2009 al sistema incentivante ai sensi dell'articolo 32 della Regolazione della qualità dei servizi di distribuzione e di misura del gas per il periodo di regolazione 2009-2012, approvata con deliberazione dell'Autorità per l'energia elettrica e il gas 7 agosto 2008, ARG/gas 120/08**

### **L'AUTORITÀ PER L'ENERGIA ELETTRICA E IL GAS**

Nella riunione del 21 dicembre 2009

#### **Visti:**

- la legge 14 novembre 1995, n. 481 (di seguito: legge n. 481/95);
- l'Allegato A alla deliberazione dell'Autorità per l'energia elettrica e il gas (di seguito: l'Autorità) 29 settembre 2004, n. 168/04 (di seguito: deliberazione n. 168/04), recante il Testo integrato delle disposizioni dell'Autorità in materia di qualità dei servizi di distribuzione, misura e vendita del gas e successive modificazioni e integrazioni (di seguito: Testo integrato);
- la deliberazione dell'Autorità 7 agosto 2008, ARG/gas 120/08 e, in particolare, l'Allegato recante la Regolazione della qualità dei servizi di distribuzione e di misura del gas per il periodo di regolazione 2009-2012 e successive modifiche ed integrazioni (di seguito: RQDG);
- la deliberazione dell'Autorità 10 giugno 2009, n. VIS 56/09 (di seguito: VIS 56/09);
- la deliberazione dell'Autorità 10 dicembre 2009, n. VIS 142/09 (di seguito: VIS 142/09).

#### **Considerato che:**

- l'articolo 32 della RQDG prevede:
  - a. al comma 32.1 che le imprese distributrici di gas naturale (di seguito: le imprese) che al 31 dicembre 2007 servivano almeno 50.000 clienti finali possano partecipare in via volontaria al sistema incentivante i recuperi di sicurezza per l'anno 2009 dandone comunicazione scritta all'Autorità entro il 31 marzo 2009;
  - b. al comma 32.3 che:

- i) gli incentivi e le penalità derivanti dall'applicazione del sistema incentivante i recuperi di sicurezza sono calcolati su base di ambito provinciale di impresa;
  - ii) le imprese hanno la facoltà di accorpate in un unico ambito provinciale di impresa altri ambiti provinciali con numero di clienti finali allacciati non superiore a 25.000 alla data del 31 dicembre 2007, purché appartenenti alla stessa regione, dandone comunicazione all'Autorità entro 31 marzo del 2009;
  - iii) gli ambiti provinciali di impresa vengono definiti dall'Autorità con riferimento all'anno di prima partecipazione al sistema incentivante i recuperi di sicurezza e con validità per l'intero periodo regolatorio;
- c. ai commi 32.9 e 32.12 che l'Autorità definisca con proprio provvedimento il livello di partenza e il livello tendenziale per ogni ambito provinciale;
- le imprese partecipanti in via volontaria per l'anno 2009 al sistema incentivante secondo quanto previsto dall'articolo 32, comma 32.1, della RQDG e che hanno comunicato all'Autorità entro i termini previsti i dati necessari per la determinazione dei livelli di partenza e dei livelli tendenziali sulla base del valore degli indicatori per il biennio di riferimento ovvero per gli anni 2007 e 2008 sono:
  - a. Amga - Azienda Multiservizi S.p.a., via del Cottonificio 60, 33100 Udine (Ud);
  - b. Compagnia Napoletana di Illuminazione e Scaldamento col Gas S.p.a., via G. Ferraris 66/F, 80142 Napoli (Na);
  - c. Consiag Reti S.r.l., via Ugo Panziera 16, 59100 Prato (Po);
  - d. Dolomiti Energia S.p.a., via Manzoni, 38068 Trento (Tn);
  - e. Enel Rete Gas S.p.a, via San Giovanni sul Muro 9, 20121 Milano (Mi);
  - f. E.On Rete Mediterranea S.r.l., via Bela Bartok 29/G, 44100 Ferrara (Fe);
  - g. E.On Rete Orobica S.r.l., via Principe Amedeo 5, 46100 Mantova (Mn);
  - h. Gas Natural Distribuzione Italia S.p.a., via Puglia - Zona Industriale s.n.c, 70021 Acquaviva delle Fonti (Ba);
  - i. Gei Gestione Energetica Impianti S.p.a., via S. Chiara 9, 26013 Crema (Cr);
  - j. Genova Reti Gas, via Santi Giacomo e Filippo 7, 16122 Genova (Ge);
  - k. Hera S.p.a., viale Carlo Berti Pichat 2/4, 40127 Bologna (Bo);
  - l. Italcogim Reti S.p.a., via Spadolini 7, 20141 Milano (Mi);
  - m. Sgr Reti S.p.a., via Chiabrera 34/B, 47900 Rimini (Rn);
  - n. Società Italiana per il Gas p.a. – Italgas, Largo Regio Parco 9, 10153 Torino (To);
  - o. Toscana Energia S.p.a., via Dei Neri 25, 50122 (Fi);
- le imprese che hanno esercitato la facoltà di accorpate gli ambiti provinciali secondo quanto previsto dall'articolo 32, comma 32.3, della RQDG sono:
  - a. Compagnia Napoletana di Illuminazione e Scaldamento col Gas S.p.a.;
  - b. Gei Gestione Energetica Impianti S.p.a.;
  - c. Italcogim Reti S.p.a.;
- con la deliberazione VIS 56/09 l'Autorità ha approvato un programma di cinque verifiche ispettive nei confronti di imprese di distribuzione di gas naturale in materia di recuperi di sicurezza del servizio relativi all'anno 2008;
- in attuazione del programma sopra richiamato, nei giorni 22 e 23 settembre 2009, è stata effettuata, in collaborazione con i militari del Nucleo Speciale

Tutela Mercati della Guardia di Finanza, una verifica ispettiva nei confronti di Toscana Energia S.p.a.;

- dalla verifica effettuata sono emerse numerose carenze del sistema di pronto intervento che potrebbero configurare il mancato rispetto per il 2008 dei requisiti generali per il servizio di pronto intervento di cui all'articolo 26, comma 1, lettere a), d) ed e) del Testo integrato;
- con la deliberazione VIS 142/09 l'Autorità ha pertanto avviato una istruttoria formale nei confronti di Toscana Energia S.p.a. per accertare la violazione dell'articolo 26, comma 1, lettere a), d), e) del Testo integrato;
- è stato riscontrato un errore materiale all'articolo 33, comma 33.13, del Testo integrato.

#### **Ritenuto che:**

- si debba procedere alla determinazione dei livelli di partenza e dei livelli tendenziali per gli anni 2009-2012 per ciascun ambito provinciale delle imprese partecipanti in via volontaria per l'anno 2009 al sistema incentivante i recuperi di sicurezza nella distribuzione di gas naturale;
- si debba procedere, secondo quanto previsto dall'articolo 32, comma 32.3, della RQDG, all'accorpamento in un unico ambito provinciale di impresa di altri ambiti provinciali di impresa con numero di clienti finali allacciati non superiore a 25.000 alla data del 31 dicembre 2007, purché appartenenti alla stessa regione;
- sia opportuno sospendere la partecipazione volontaria di Toscana Energia S.p.a. al sistema incentivante i recuperi di sicurezza per l'anno 2009 in attesa degli esiti del procedimento avviato con la deliberazione VIS 142/09;
- sia necessario provvedere all'eliminazione dell'errore materiale contenuto nel Testo integrato

#### **DELIBERA**

1. di determinare i livelli di partenza ed i livelli tendenziali per gli anni 2009-2012 per ciascun ambito provinciale delle imprese partecipanti in via volontaria per l'anno 2009 al sistema incentivante i recuperi di sicurezza secondo quanto previsto dall'articolo 32 della RQDG, come indicato nell'Allegato A al presente provvedimento, di cui costituisce parte integrante e sostanziale;
2. di determinare la sospensione della partecipazione volontaria di Toscana Energia S.p.A. al sistema incentivante i recuperi di sicurezza per l'anno 2009 in attesa degli esiti del procedimento avviato con la deliberazione VIS 142/09;
3. di modificare il Testo integrato all'articolo 33, comma 33.13, aggiungendo dopo le parole "VRD<sub>T-1k</sub> è il vincolo dei ricavi della località *k-esima*, servita dall'impianto di distribuzione *j*, relativo all'anno termico precedente all'anno solare *t*, approvato dall'Autorità" le parole "; per l'anno 2008 tale valore è sostituito dal prodotto di 130 euro/cliente finale per il numero dei clienti finali serviti al 31 dicembre 2007 dall'impianto di distribuzione *j*, escluse le località in periodo di avviamento o in periodo di subentro";

4. di notificare il presente provvedimento mediante plico raccomandato con avviso di ricevimento a tutte le imprese distributrici citate nel presente provvedimento;
5. di pubblicare il presente provvedimento nel sito internet dell'Autorità per l'energia elettrica e il gas ([www.autorita.energia.it](http://www.autorita.energia.it)).

Avverso il presente provvedimento, ai sensi dell'articolo 2, comma 25, della legge n. 481/95, può essere proposto ricorso avanti al Tribunale amministrativo regionale per la Lombardia, entro il termine di 60 (sessanta) giorni dalla data di notifica dello stesso.

21 dicembre 2009

Il Presidente: Alessandro Ortis